

Affari Generali e Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Personale, Politiche di partecipazione, Sicurezza Urbana e Legalità

## Verbale redatto ai sensi dell'art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio Comunale

## Seduta 9 dicembre 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **9** del mese di **dicembre**, alle ore **16.00**, si è riunita la Commissione Consiliare I per trattare il seguente argomento iscritto all'ordine del giorno:

"RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.".

Sono intervenuti i Commissari Sigg.ri:

	Presenti	Assenti
MANTERO Carlo	X	
ANZALDO Fulvio	X	
AVOGADRO Loredana	X	
LEGNANI Stefano	X	
NEGRETTI Elena	X	
NESSI Vittorio	X	
NOSEDA Aldo	X	
VERONELLI Camilla – sost. INTROZZI Valentina	X	

Presenti all'inizio: Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Negretti, Nessi, Noseda, Introzzi (in sostituzione di Veronelli) - n. 8.

Partecipa alla seduta l'Assessore con delega agli Affari Legali Avv. Alberto Fontana e la Elevata Qualificazione del Servizio Avvocatura Avv. Chiara Piatti. Assiste, in qualità di segretaria, la dott.ssa Stefania Barbato.

<u>Il Presidente Mantero</u>, riconosciuta la legalità dell'adunanza, alle ore 16.00 apre i lavori della Commissione e passa la parola all' <u>Ass. Fontana</u> per illustrare l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

**L'Ass. Fontana** rappresenta le cinque sentenze riconducibili alla fattispecie di debiti fuori bilancio.

La più complessa è quella di una cooperativa sociale che ha impugnato davanti al Tar Lombardia il parziale diniego all'esibizione di documentazione relativa ad una gara d'appalto, giustificata dalla eccepita sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Il Tar ha ritenuto prevalente l'interesse "convincentemente" dimostrato della necessità di conoscere il contenuto integrale della documentazione e delle offerte concorrenti al fine di tutelare i propri interessi in giudizio; quindi, ha ordinato all'Ente di fornire questa documentazione condannandolo al pagamento di € 1.000,00 oltre spese ed oneri generali.

La seconda sentenza riguarda un risarcimento danni richiesto da una signora che era caduta lungo un marciapiede a causa di una buca presente nella pavimentazione. La causa

si è esaurita con la condanna dell'Ente al risarcimento del danno e con le spese di CTU che erano state poste solidalmente a carico delle parti. Successivamente è arrivata la richiesta del CTU di provvedere al pagamento delle proprie competenze per l'importo complessivo di € 488.00

Con la terza sentenza c'è stata un'opposizione ad una cartella per violazione del Codice della Strada. Il Comune di Como ha ammesso l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo; tuttavia, essendosi estinto il credito ed avendo effettuato lo sgravio solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, il Giudice di Pace ha condannato il Comune a rifondere in sede di giudizio a favore del ricorrente nella misura di € 241,00 più oneri.

Con la quarta sentenza, con ricorso al Giudice di Pace di Como, il ricorrente impugnava il provvedimento sanzionatorio per asserita circolazione abusiva durante il periodo di sospensione di guida, ma, poiché il Giudice di Pace non ha sospeso l'esecutività del provvedimento sanzionatorio, il ricorrente ha pagato la sanzione. Successivamente, con sentenza, il Giudice di Pace di Como annullava l'ordinanza adottata dal Prefetto di Como, di conseguenza il ricorrente, con decreto ingiuntivo, ha chiesto il pagamento per l'importo complessivo di € 2.061,20 equivalente a quanto lo stesso aveva versato all'Ente. L'Ente ha resistito con delle motivazioni poiché non c'erano i presupposti per il decreto ingiuntivo; tuttavia, il Giudice di Pace ha condannato l'Ente a rifondere al convenuto €1.265,00 per compenso più oneri.

Con riferimento alla quinta e ultima sentenza, il Comune di Como aveva assegnato un incarico ad una società che svolgeva il servizio di sorveglianza sanitaria ma, successivamente, aveva unilateralmente risolto il contratto con attribuzione di responsabilità per inadempimento. La società a sua volta aveva impugnato questo provvedimento di risoluzione adducendo l'impossibilità sopravvenuta, ovvero in subordine l'eccessiva onerosità sopravvenuta. L'Ente ha proposto appello per vedersi riconosciuto il danno dovuto dal maggiore importo che aveva dovuto sostenere per il nuovo affidamento e per il divario che si era creato tra l'affidamento vecchio e quello nuovo a sfavore del Comune. La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello disponendo la condanna dell'Ente alla rifusione delle spese.

<u>Il Presidente Mantero</u> ringrazia l'Ass. Fontana e, constatato che non ci sono richieste di chiarimento né dichiarazioni di voto, apre la votazione in forma palese per alzata di mano. L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 8 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Negretti, Nessi, Noseda, Introzzi);

Votanti n. 5 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Noseda, Introzzi);

Favorevoli n. 5 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Noseda, Introzzi);

Astenuti n. 3 (Nessi, Legnani, Negretti)

Contrari n. 0

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 16.17.

Como, 9 dicembre 2024

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Stefania Barbato

Cons. Carlo Mantero

(originale sottoscritto agli atti del Comune di Como art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) (firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)